



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Approvato con delibera di C.C. n.27 del 07/04/2014

- ARTICOLO 1. OGGETTO
- ARTICOLO 2. FINALITÀ
- ARTICOLO 3. ORGANI DELLA CONSULTA
- ARTICOLO 4. ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- ARTICOLO 5. DELEGHE
- ARTICOLO 6. PRESIDENZA
- ARTICOLO 7. DIRETTIVO
- ARTICOLO 8. CONVOCAZIONI DELLA ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- ARTICOLO 9. DURATA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA
- ARTICOLO 10. DECADENZA DALL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- ARTICOLO 11. DOVERI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA
- ARTICOLO 12. GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO
- ARTICOLO 13. SEDE E DOTAZIONI ECONOMICO-STRUMENTALI
- ARTICOLO 14. SEGRETERIA
- ARTICOLO 15. VERBALIZZAZIONI E DEPOSITO ATTI
- ARTICOLO 16. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 17. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Il Comune di Cervia riconosce la funzione sociale dello sport ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di aggregazione, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero, affinché Cervia sia sempre più "la città dello Sport".
2. La Consulta dello Sport, istituita con delibera di C.C. n. 45 del 14.05.1997, è sì organismo di partecipazione dei cittadini, così come espressamente previsto dalla legge 142/90 e dallo Statuto comunale, e rappresenta un referente degli organi istituzionali per la politica sportiva nel suo complesso, ma l'Amministrazione vuole soprattutto che sia un organismo autonomo con una funzione propositiva, consultiva e di partecipazione;
3. La Consulta è espressione delle associazioni sportive che, per la loro esperienza e competenza, possono offrire un proprio contributo di idee per la programmazione delle attività sportive del Comune di Cervia e più in generale che fanno riferimento al territorio comunale.

ARTICOLO 2. FINALITÀ

1. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto dei differenti ruoli, competenze e responsabilità ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - lavorare insieme nella promozione dello sport;
 - contribuire alla pianificazione degli impianti e delle strutture sportive del territorio;
 - evidenziare le problematiche sorte nell'utilizzo degli impianti sportivi esistenti ed avanzare eventuali suggerimenti;
 - favorire lo svolgimento delle attività sportive, sia di tipo amatoriale che federale;
 - fornire indicazioni e proposte per le politiche sportive, per la valorizzazione delle manifestazioni e per la definizione di un calendario annuale delle iniziative;
 - sensibilizzare le forze politiche, sociali ed economiche verso i temi dello sport;
 - suggerire, promuovere e collaborare alla realizzazione di iniziative atte all'adeguamento dei servizi per lo sport e verificare i risultati raggiunti;
 - promuovere l'attività sportiva a tutti i livelli favorendo la diffusione delle discipline sportive meno conosciute;
 - proporre iniziative per la diffusione della cultura e della conoscenza in materia di sport e pratica motoria;
 - tutelare e valorizzare le risorse presenti sul territorio cittadino operando da stimolo per la costruzione di un solido rapporto tra associazionismo sportivo, volontariato, istituzioni, enti pubblici e privati.

ARTICOLO 3. ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta dello Sport di Cervia:
 - l'Assemblea;
 - Il Presidente;
 - il Direttivo.
2. Può essere costituita una associazione di associazioni per la gestione di eventi e degli aspetti ad essi connessi.
3. L'Assessore allo Sport partecipa all'Assemblea della Consulta senza diritto di voto.

ARTICOLO 4. ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. L'Assemblea della Consulta elegge al proprio interno, tra tutti membri, un Direttivo.
2. Compongono l'Assemblea della Consulta, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o associati appositamente delegati, di ogni Associazione, Società ed Ente di promozione sportiva avente sede o attività sportiva nel Comune di Cervia, che abbia fatto specifica domanda di partecipazione con iscrizione all'apposito elenco. Per le eventuali integrazioni/cessazioni successive alla costituzione dell'Assemblea della Consulta si procede nei tempi e con le modalità di cui al comma 4.
3. Per il primo insediamento dell'Assemblea, in seguito all'entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun soggetto del predetto elenco, dovrà comunicare il nominativo del proprio rappresentante dalla richiesta della Segreteria di cui all'art. 14. Nel caso la designazione non pervenga entro detto

termine, la prima seduta potrà comunque essere convocata. Le eventuali designazioni pervenute oltre il termine avranno efficacia sulla composizione dell'Assemblea dalla revisione dinamica di cui al successivo comma.

4. La Segreteria procede alle revisioni dinamiche dell'elenco eliminando i soggetti per qualsiasi ragione cessati entro un mese dalla comunicazione, aggiungendo i nuovi iscritti e dandone comunicazione al Presidente.
5. L'Assemblea esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, su tutte le materie che le saranno sottoposte dal Sindaco e dagli Assessori, come, ad esempio, le politiche sportive, la progettualità in materia sportiva, la promozione dello sport, gli investimenti relativi sia agli impianti sportivi che allo sport in genere previsti nelle bozze di bilancio annuale e pluriennale, le manifestazioni e gli eventi sportivi a carattere cittadino.

ARTICOLO 5. DELEGHE

1. Agli incontri della Consulta possono partecipare entrambi i rappresentanti (membro effettivo e supplente) di ciascuna associazione, fermo restando che in sede di votazione è riconosciuto un solo voto.
2. In caso di assenza o impedimento da parte di entrambi i rappresentanti, può essere designato un delegato, facente parte della Consulta e con diritto di voto, purché non investito da alcuna carica direttiva.
3. La delega deve essere presentata in forma scritta e consegnata, ad inizio incontro, al Segretario della Consulta.
4. Ogni membro non può ricevere più di una delega.

ARTICOLO 6. PRESIDENZA

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Consulta verso l'esterno;
 - b) presiede le riunioni, dirige i lavori, assicura la discussione, verifica il funzionamento della Consulta nello spirito della normativa e del presente Regolamento, firma i verbali, provvede agli adempimenti conseguenti alle decisioni;
 - c) cura, in collaborazione con il Direttivo, la programmazione della Consulta e la formazione dell'Ordine del giorno;
 - d) raccoglie, elabora e rappresenta le istanze e le esigenze dell'Assemblea;
 - e) promuove e coordina il lavoro e le iniziative della Consulta.

ARTICOLO 7. DIRETTIVO

1. Il Direttivo è l'organo esecutivo della Consulta e lo strumento operativo per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.
2. Il Direttivo è eletto dalla Assemblea.
3. Per quanto riguarda la elezione, la composizione, il numero dei membri, le competenze, le modalità di convocazione e la validità delle sedute e delle votazioni del Direttivo, si rimanda ad apposito Regolamento relativo al funzionamento della Consulta che verrà approvato in Assemblea.
4. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione o decadenza ed altro di un membro del Direttivo, viene nominato il primo non eletto e, se non c'era un ulteriore candidato, si procede a nuova elezione del Direttivo.
5. I membri del Direttivo sono rieleggibili, anche se è auspicabile la rotazione dell'incarico.

ARTICOLO 8. CONVOCAZIONI DELLA ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. La Assemblea della Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno 4 volte l'anno ed in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 degli iscritti, o qualora il Presidente ne ravvisi la necessità.
2. Per quanto riguarda le modalità di convocazione e la validità delle sedute e delle votazioni si rimanda ad apposito Regolamento relativo al funzionamento della Consulta che verrà approvato in Assemblea.
3. Per sostituire i membri con diritto al voto, in caso di dimissioni o di rinnovo di incarichi societari, le Associazioni rappresentate dovranno inviare una comunicazione scritta alla Segreteria per l'inoltro al Presidente della Consulta. Il Presidente dovrà inserire l'informazione nell'ordine del giorno della prima riunione utile.

ARTICOLO 9. DURATA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta dello Sport è organo permanente, dura in carica a tempo indeterminato e la sua composizione può variare nel tempo sia per cessazione dei componenti, sia per integrazioni con nuovi.
2. I componenti del Direttivo ed il Presidente durano in carica per la durata del Mandato sindacale sino all'effettivo insediamento del nuovo Direttivo.

ARTICOLO 10. DECADENZA DALL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. Si decade dalla Consulta nei seguenti casi:
 - a) nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, previo invio di un richiamo formale, con l'invito a presentare adeguate motivazioni;
 - b) comunicazione in forma scritta del legale rappresentante di una Associazione al Presidente della decisione di recedere dalla Consulta;
 - c) comunicazione di cessazione dell'attività.
2. La decadenza dalla Consulta viene proposta dal Presidente con comunicazione scritta alla Segreteria che, previa verifica della documentazione, procede con la revisione dinamica.
3. La decadenza dell'Associazione comporta automaticamente la decadenza dalle cariche assunte in seno alla Consulta dal suo rappresentante.
4. La riammissione dell'associazione potrà avvenire in seguito a nuova domanda.

ARTICOLO 11. DOVERI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

1. Tutte le società sportive aderenti alla Consulta dello Sport si impegnano a partecipare attivamente al conseguimento delle finalità sopra citate anche se le eventuali proposte non sono dirette a favore della propria attività.

ARTICOLO 12. GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO

1. La Consulta dello Sport può istituire gruppi di lavoro e di studio nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite.
2. I componenti sono nominati dalla Assemblea tra i soci indicati dalle associazioni. Ai gruppi di lavoro e di studio possono partecipare altre figure rappresentanti enti pubblici e privati, associazioni e organismi, soggetti privati, ecc., previo invito del Presidente.
3. I gruppi di lavoro e di studio si organizzano autonomamente adottando la metodologia di intervento ritenuta più opportuna per il conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Consulta.
4. I gruppi di lavoro e di studio presentano, nei termini fissati dalla Consulta, una relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 13. SEDE E DOTAZIONI ECONOMICO-STRUMENTALI

1. La Consulta ha sede legale presso la Sede Municipale (Piazza Garibaldi 1 – Cervia).
2. Per la propria attività la Consulta potrà utilizzare le dotazioni strumentali dell'Ente previa opportuna richiesta e concordandone le modalità di utilizzo con il Servizio competente.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio l'Amministrazione comunale potrà prevedere risorse economiche per favorire l'attività della Consulta ed eventuali contributi per particolari iniziative promozionali.

ARTICOLO 14. SEGRETERIA

1. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente comunale specificatamente preposto dall'Amministrazione Comunale.
2. La Segreteria, in particolare:
 - a) predisporre la convocazione delle riunioni;
 - b) provvede all'inoltro di inviti e documentazione relativi a Convegni, eventi etc... organizzati dalla Consulta e fa le necessarie telefonate o e-mail;
 - c) redige il verbale delle sedute;
 - d) cura il deposito degli atti;
 - e) procede alle revisioni dinamiche di cui all'art. 4 comma 4 e dandone comunicazione al Presidente.
3. Il Segretario può accedere alle banche dati dell'Unità Associazioni Sportive.

ARTICOLO 15. VERBALIZZAZIONI E DEPOSITO ATTI

1. Di ogni incontro viene redatto in forma chiara e sintetica un verbale, nel quale sono specificate i membri presenti, i delegati ove siano designati, gli invitati e lo svolgimento del dibattito per singolo argomento recante le posizioni più rilevanti dei singoli interventi.

2. Il verbale deve riportare esattamente quanti voti di consenso, dissenso, astensione sono stati espressi per ogni singola proposta messa ai voti e le decisioni adottate.
3. Al verbale possono essere allegate dichiarazioni e/o documentazione varia (studi, ricerche, ecc.) che abbiano costituito argomento di discussione.
4. Prima dell'inizio dei lavori, si chiede l'approvazione del verbale relativo all'incontro precedente.
5. I componenti effettivi o supplenti e gli invitati, possono chiedere che vengano inserite modifiche ed integrazioni alle loro dichiarazioni. Una volta approvato, il verbale viene sottoposto al Presidente per la firma e non può essere ulteriormente modificato.
6. Il verbale, completo di allegati, viene inviato in copia all'Assessore allo Sport ed ai componenti della Consulta.
7. Tutta la documentazione della Consulta (avvisi di convocazione, verbali coi relativi allegati, lettere inviate o ricevute) viene conservata a cura della Segreteria e messa a disposizione di ogni componente che ne faccia richiesta. Qualsiasi interessato potrà estrarne copia, nei modi e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'accesso agli atti.

ARTICOLO 16. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Ogni variazione o modifica al presente regolamento, potrà avere luogo solo con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Fatto salvo il diritto di iniziativa attribuito ai Consiglieri Comunali, sono competenti a proporre modifiche o variazioni al presente regolamento l'Assemblea della Consulta, la Giunta Comunale, il Servizio competente.
3. Le suddette proposte sono deliberate dall'Assemblea della Consulta in prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione e sarà sufficiente la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17. DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione agli organi della Consulta ed ai gruppi di lavoro e di studio è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.